



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
441	12/10/2021	50	11	0

Oggetto:

LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2001 N. 12 E S.M.I. - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITÀ FUNEBRE E CIMITERIALE - REVOCA DELLE DD.GG.RR. NN. 963/2009, 582/2011 E 46/2017.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 5BA9FC5DCC5C90CF7528491FCDC2FA5E189C3AB7

Allegato nr. 1 : 53D44B866C04576D113D2970172895FF3D673DC4

Frontespizio Allegato : 21688CBB474DCE714515379BD28619C14C805CA6



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 11	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 12/10/2021

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2001 N. 12 E S.M.I. - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITÀ FUNEBRE E CIMITERIALE - REVOCA DELLE DD.GG.RR. NN. 963/2009, 582/2011 E 46/2017.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a) il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, reca l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
- b) il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, reca l'approvazione del regolamento di polizia mortuaria;
- c) la Legge 30 marzo 2001, n. 130, reca le *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*;
- d) la Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 e s.m.i. reca la *“Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”*, all'art. 7, comma 1, prevede che *“La Giunta regionale delibera la istituzione di appositi corsi professionali per operatori funerari e cimiteriali regolamentandoli con apposite normative che attengono alla formazione e l'aggiornamento professionale.”*;
- e) con la Deliberazione di G.R. n. 963 del 15/05/2009, in esecuzione dell'art. 7, comma 1, della Legge Regionale n. 12/2001, sono state adottate le *“Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della l.r. 12/01”* mediante l'approvazione di n. dodici (12) percorsi formativi - afferenti a n. sei (6) profili professionali - identificati mediante i seguenti CODICI ORFEO: 2801/06 - 2801/07 - 2801/08 - 2801/09 - 2801/10 - 2801/11 - 2801/12 - 2801/13 - 2801/14 - 2801/15 - 2801/16 - 2801/17 (di cui n. 6 percorsi, essendo rivolti a soggetti con esperienza documentata almeno biennale nel settore, prevedono un riconoscimento automatico di crediti formativi);
- f) la Deliberazione di G.R. n. 582 del 29/10/2011 detta disposizioni sulla correzione del contenuto della scheda relativa al percorso formativo denominato: *“Direttore tecnico dell'impresa funebre - aggiornamento”*;
- g) la Deliberazione di G.R. n. 46 del 30/01/2017 approva gli standard professionali e formativi per l'aggiornamento triennale degli operatori funerari e cimiteriali, così come previsto all'art. 7, comma 3 ter, della Legge Regionale n. 12/2001 (comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera g), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7);
- h) la Deliberazione di G.R. n. 732 del 27/11/2017, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 12/2001, istituisce il *“Registro regionale degli esercenti l'attività funebre e degli operatori funebri”*;

PREMESSO ALTRESÌ che:

- a) la Legge 28 giugno 2012, n. 92, e s.m.i., dispone la Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita, in particolare l'art. 4, dal comma 51 al comma 68, detta i principi su cui avviare la Riforma della Formazione Professionale;
- b) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, definisce *“Le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, dal comma 58 a 68, della Legge 92/2012”*;
- c) il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 giugno 2015 - emanato di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - istituisce il *“Quadro operativo di riferimento per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze”*, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs. 13/2013;
- d) il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 gennaio 2018 - emanato di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - istituisce il *“Quadro nazionale delle*

qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze” di cui al D.lgs. 13/2013;

- e) il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 gennaio 2021 - emanato di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico - reca le “*Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze*”;
- f) la Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 e ss.mm.ii. reca il “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di Lavoro e Formazione Professionale per la promozione della Qualità del Lavoro”;
- g) il Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9, come modificato dal Regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7, reca le “*Disposizioni regionali per la formazione professionale in attuazione alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b)*”;
- h) la Deliberazione di G.R. n. 242 del 22/07/2013 e ss.mm.ii. approva il “*Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione professionale e dei Servizi per il lavoro in Regione Campania*”;
- i) la Deliberazione di G.R. n. 223 del 27/06/2014 istituisce il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ) dettando gli “*Indirizzi sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione*” per la definizione - ex art. 8 del D. Lgs. 13/2013 - di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali, nonché attribuisce alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili il mandato ad adottare tutti gli atti connessi e consequenziali per la compiuta operatività di quanto disposto con la medesima DGR;
- j) la Deliberazione di G.R. n. 808 del 23/12/2015 approva gli “*Standard formativi minimi generali per livello EQF di riferimento al fine di un'adeguata progettazione dei percorsi formativi, nelle more della definizione di Standard formativi di dettaglio*”;
- k) la Deliberazione di G.R. n. 314 del 28/06/2016 approva il “*Dispositivo Integrato S.C.R.I.V.E.R.E. - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione E Riconoscimento delle Esperienze*” - ricettivo delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 30/06/2015;

RILEVATO che:

- a) il legislatore nazionale - già precedentemente alla riforma del Titolo V della Costituzione operata nell'anno 2001 - a mezzo del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*), all'art. 143 (*Conferimenti alle regioni*), comma 1 aveva previsto quanto di seguito indicato: “1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142. Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.”;
- b) con la modifica costituzionale intervenuta a mezzo dell'art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in virtù del novellato art. 117, comma 4, la materia della “Formazione Professionale” è divenuta di competenza esclusiva delle Regioni, fermo restando la competenza dello Stato in relazione alla definizione di: livelli essenziali delle prestazioni, standard minimi di servizio e di attestazione, previa condivisione in Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome;
- c) tra i principi previsti nell'ambito della Legge n. 92/2012 vi è quello di cui all'art. 4, comma 68: “*Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono definiti:*

gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo.”;

- d) ai sensi dell’art. 8 (Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali), comma 2, del D.lgs. n. 13/2013:

“2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, ... delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.”;

- e) ai sensi all’art. 1, comma 3, del Decreto Interministeriale 30/06/2015 *“Le qualificazioni rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del presente decreto, afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo: hanno valore sull’intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l’accesso alle attività di lavoro riservate di cui all’art. 2, lettera b), nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti. ...”;*

- f) ai sensi dell’art. 4 (**Criteria per la correlazione tra le qualificazioni regionali per il loro riconoscimento a livello nazionale**), comma 7 del medesimo Decreto Interministeriale 30/06/2015:

“7. La correlazione tra qualificazioni regionali è un processo orientato alla progressiva standardizzazione nella prospettiva di implementazione del repertorio nazionale di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. A tal fine, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adeguano le competenze delle qualificazioni dei propri repertori in base alle attività previste dalle aree di attività di riferimento.”;

PRESO ATTO che:

- a) gli uffici della UOD Formazione Professionale - Codice 50-11-04 - hanno svolto un’analisi comparativa rispetto alle tipologie di Standard Professionali e Formativi di dettaglio presenti nei Repertori delle Qualificazioni di altre regioni italiane, da cui è emerso - in riferimento alla durata dei percorsi formativi - che il monte ore complessivo inerenti i profili professionali utilizzati in ambito funebre e cimiteriale risulta compreso nell’intervallo 15 - 60 ore, variabile sulla base del profilo professionale e del livello di responsabilità / autonomia ad esso associata;
- b) sulla base degli esiti dell’analisi comparativa effettuata - nell’ottica della progressiva standardizzazione delle Qualificazioni Professionali appartenenti ai repertori delle diverse regioni e province autonome, come da disposizioni normative sopra riportate - è emersa l’opportunità di riequilibrare il monte ore associato ai singoli Standard Formativi in uso in Regione Campania, al fine di ridurre le tempistiche ed i costi necessari per il conseguimento delle rispettive qualificazioni professionali, pur nel rispetto delle diversità esistenti in termini di denominazione dei singoli profili e di contenuti tecnico-professionali rispetto alle restanti regioni italiane;
- c) sulla base dell’istruttoria di competenza la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili ha elaborato il *“Disciplinare per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre e cimiteriale”;*

CONSIDERATO che:

- a) nel rispetto della normativa regionale in materia di formazione professionale, l’art. 7, comma 1, della L.R. n. 12/2001, rinvia ad apposita delibera di Giunta Regionale ai fini della istituzione dei corsi professionali per operatori funerari e cimiteriali, sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento periodico, ogni tre anni, delle competenze tecnico-professionali e psicoattitudinali;

- b) nell'ambito delle attività dirette a mantenere il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni istituito ai sensi della D.G.R. n. 223/2014, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 13/2013 e del D.M. 30/06/2015 sopra indicati, in considerazione del fatto che l'attuale sistema non consente un'adeguata accessibilità al mercato del lavoro, coerente con il fabbisogno rappresentato dalle associazioni di categoria, risulta opportuno ridefinire la disciplina per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre e cimiteriale, in attuazione dell'art. 7 (*Formazione di operatori funerari*), commi 1 e 3-ter, della legge regionale n. 12/2001, al fine di:
- b.1) migliorare le condizioni di accessibilità al mercato del lavoro, favorire il ricambio di personale e ridurre i rischi di perdita del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività funebre derivanti dal venir meno di singoli operatori dalla dotazione organica dell'impresa;
 - b.2) definire i set di competenze di cui devono essere dotati i profili professionali ai fini del corretto presidio delle pertinenti Aree di Attività individuate da INAPP su base nazionale e della correlazione con profili analoghi presenti nei repertori di altre regioni e province autonome;
 - b.3) precisare alcuni aspetti contenutistici degli standard formativi di dettaglio, quali ad esempio: la durata dei percorsi formativi per le diverse figure professionali (da ricomprendere in un intervallo che tenga conto dell'analisi comparativa svolta rispetto a medesimi profili presenti nei repertori di altre regioni italiane); le caratteristiche dell'esame; le condizioni di equivalenza o di riconoscimento dei crediti formativi per i corsi svolti presso altre regioni o province autonome;

RITENUTO pertanto di:

- a) dover approvare il “*Disciplinare per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre e cimiteriale*” ex **Allegato A**, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) dover disporre la revoca delle DD.GG.RR. nn. 963/2009; 582/2011 e 46/2017;
- c) dover demandare alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili l'adozione di tutti gli atti consequenziali;

VISTI:

- il R.D. 27 n. 1265/1934;
- il D.P.R. n. 285/1990;
- la L. 130/2001;
- il D. Lgs. n. 13/2013;
- il D.M. 30/06/2015 del MLPS;
- il D.M. 08/01/2018 del MLPS;
- la L.R. 12/2001;
- la L.R. 14/2009 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale n. 9/2020 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 963/2009;
- la D.G.R. n. 582/2011;
- la D.G.R. n. 242/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 223/2014;
- la D.G.R. n. 314/2016;
- la D.G.R. n. 46/2017;
- la D.G.R. n. 732/2017.

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il “*Disciplinare per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre e cimiteriale*” ex **Allegato A**, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la revoca delle DD.GG.RR. nn. 963/2009; 582/2011 e 46/2017;
3. di demandare alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
4. di trasmettere il presente provvedimento:
 - 4.1 all'Assessore alla Formazione Professionale;
 - 4.2 agli Uffici della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - Codice 50-11-00 - per quanto di rispettiva competenza;
 - 4.3 agli Uffici della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento de Sistema Sanitario regionale - Codice 50-04-00 - per quanto di rispettiva competenza;
 - 4.4 al B.U.R.C. e Regione Casa di Vetro per la pubblicazione.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili

Allegato A

DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITÀ FUNEBRE E CIMITERIALE

N. Par.	Titolo	Pag.
1	Normativa di riferimento	2
2	Definizione delle figure professionali e della durata dei percorsi	3
3	Enti formatori	4
4	Requisiti minimi di risorse professionali	4
5	Avvio dei percorsi formativi	4
6	Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti	4
7	Irrogazione di sanzioni a seguito di attività di vigilanza e controllo degli organi regionali preposti	5
8	Ammissione agli esami finali	5
9	Esame finale e rilascio del Certificato di Qualificazione Professionale / di singole Unità di Competenza	6
10	Commissioni d'esame	6
11	Condizioni di equivalenza o riconoscimento crediti formativi per i corsi svolti presso altre Regioni	6
12	Crediti formativi	7
13	Indicazioni finali	7



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili

1. Normativa di riferimento

- a) Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante: *“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”*;
- b) Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1990, n. 285, recante il *“Regolamento di polizia mortuaria”*;
- c) Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante *“Le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, dal comma 58 a 68, della Legge 92/2012”*;
- d) Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 giugno 2015 recante il *“Quadro operativo di riferimento per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze”*, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D. Lgs. 13/2013;
- e) Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 e ss.mm.ii., recante il *“Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di Lavoro e Formazione Professionale per la promozione della Qualità del Lavoro”*;
- f) Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12, recante la *“Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”*, promuove, tra le altre, l'armonizzazione delle attività funerarie e cimiteriali sul territorio della Regione Campania e la istituzione di appositi corsi professionali destinati alla formazione e aggiornamento degli operatori di attività funerarie (art. 7);
- g) Legge Regionale 25 luglio 2013, n. 7, approva le *“Modifiche alla L.R. 24 Novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed Armonizzazione delle Attività Funerarie)”*;
- h) Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9, come modificato dal Regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7, recante le *“Disposizioni regionali per la formazione professionale in attuazione alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b)”*;
- i) Deliberazione di G.R. n. 242 del 22/07/2013 e ss.mm.ii. di approvazione del *“Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione professionale e dei Servizi per il lavoro in Regione Campania”*;
- j) Deliberazione di G.R. n. 223 del 27/06/2014 di istituzione del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ) mediante *“Indirizzi sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”* per la definizione - ex art. 8 del D. Lgs. 13/2013 - di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali;
- k) Deliberazione di G.R. n. 314 del 28/06/2016 di approvazione del *“Dispositivo Integrato S.C.R.I.V.E.R.E. - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione E Riconoscimento delle Esperienze”* - ricettivo delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/06/2015;
- l) la Deliberazione di G.R. n. 46 del 30/01/2017 approva gli standard professionali e formativi per l'aggiornamento triennale degli operatori funerari e cimiteriali, così come previsto all'art. 7, comma 3 ter, della Legge Regionale n. 12/2001 (comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera g), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7);



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili

m) la Deliberazione di G.R. n. 732 del 27/11/2017, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 12/2001, istituisce il "Registro regionale degli esercenti l'attività funebre e degli operatori funebri".

2. Definizione delle figure professionali e della durata dei percorsi

In riferimento alle imprese che esercitano attività funebre e cimiteriale, al fine di migliorare le condizioni di accessibilità al mercato del lavoro, di favorire il ricambio del personale dovuto al tasso di avvicendamento presente nel settore specifico e di ridurre i rischi legati alla perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento in esercizio delle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti, si procede alla individuazione delle tipologie di figure professionali, come di seguito indicate:

N.	Denominazione Profili Professionali	EQF
1	Addetto alle operazioni cimiteriali e di sepoltura	2
2	Operatore addetto alla conduzione degli impianti di cremazione	3
3	Operatore funebre	3
4	Operatore dei servizi di tanatoprassi	3
5	Personale amministrativo addetto alla custodia (nell'ambito dei servizi cimiteriali)	3
6	Cerimoniere delle strutture per il commiato	4
7	Direttore tecnico dell'impresa funebre	4
8	Responsabile dell'attività cimiteriale	4

La Struttura regionale preposta *ratione materiae*, tenuto conto dell'attività di correlazione tra le Unità di Competenza (UC) di cui si compone la singola Qualificazione e l'Area di Attività (A.d.A.) di riferimento, nonché delle condizioni atte ad assicurare il grado massimo di equivalenza delle qualificazioni presenti nel RRTQ della Regione Campania rispetto alle qualificazioni presenti nei repertori di altre regioni e province autonome, approva gli standard professionali e formativi di dettaglio per la formazione degli operatori in ambito funerario e cimiteriale, di cui alle Qualificazioni sopra indicate, in un range compreso tra:

- 80 - 150 ore per la formazione iniziale avente ad oggetto le Unità di Competenza specifiche di ciascuna Qualificazione;
- 10% - 20% del monte ore previsto per la formazione iniziale, da dedicare all'aggiornamento periodico - formazione continua - professionale e psicoattitudinale, da svolgere ogni 3 anni (ai sensi dell'art. 7, comma 3-Ter, della Legge Regionale n. 12/2001 - vigente *ratione temporis*), da parte degli operatori funerari e cimiteriali, in possesso di qualificazione professionale ed iscritti nel Registro regionale - Sezione Seconda - - Elenco personale addetto.

Per la descrizione delle figure sopra elencate si rimanda alle schede pubblicate sul Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ) accessibile all'URL: capire.regione.campania.it.

Il monte ore è da intendersi al netto delle ore richieste per lo svolgimento delle prove d'esame.

La frequenza al corso, ai fini dell'ammissione all'esame finale, è obbligatoria per l'80% delle ore previste complessivamente.



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili

I contenuti dei corsi devono rispettare le indicazioni riportate nella scheda contenente lo standard professionale, le cui conoscenze ed abilità - in sede di progettazione didattica dei percorsi - devono essere opportunamente dettagliate.

La Regione si riserva di approvare percorsi standard a cui gli enti gestori delle attività formative dovranno attenersi.

È consentito il ricorso alla Didattica a Distanza (DaD) nel limite del 30% del monte ore relativo alla formazione teorica (esclusivamente con modalità sincrona, la quale consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere “in diretta” lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un’aula fisica).

3. Enti formatori

Gli Enti Formatori / Agenzie Formative che possono erogare i percorsi di cui al presente disciplinare devono essere in possesso dell’accreditamento regionale alla formazione, ai sensi della D.G.R. n. 242/2013 e ss.mm.ii.

4. Requisiti minimi di risorse professionali

Il personale docente deve risultare in possesso di un titolo di studio adeguato all'attività formativa da realizzare e provenire per almeno il 50% dal mondo del lavoro. Per i docenti provenienti dal mondo del lavoro e per quelli impegnati unicamente in attività formative di natura pratica/laboratoriale, il requisito del titolo di studio può essere sostituito da una documentata esperienza professionale e/o di insegnamento almeno triennale strettamente attinente le attività formative da realizzare.

I tutor di stage / tirocinio devono possedere titolo di studio adeguato all'attività formativa da realizzare e, nello specifico, una documentata esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento.

5. Avvio dei percorsi formativi

Per l’avvio dei percorsi formativi le Agenzie Formative sono tenute ad utilizzare le specifiche funzionalità della piattaforma in uso presso la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, previo caricamento dei set informativi e documentali richiesti *ratione temporis* nell’ambito della specifica sezione (ad es.: Data di Inizio Corso; Aule Didattiche; Laboratori Specialistici; Calendario delle attività; Copertura Assicurativa ai fini INAIL per l’intero monte ore del singolo percorso formativo; Polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi in presenza di Stage / Tirocinio - se previsto).

6. Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti

Per l’accesso alle diverse tipologie di percorsi formativi è richiesta l’età minima di 18 anni compiuti ed il possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il raggiungimento di un livello di



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili

apprendimento pari almeno a EQF n-1 (fatto uguale a “n” il Livello EQF in uscita per la singola Qualificazione), acquisito nell'ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale, fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti formativi”.

Per le Qualificazioni di Livello EQF 2 e 3 è richiesto il possesso di titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I prosciolti da tale obbligo possono accedere al corso previo accertamento del possesso delle competenze connesse all'obbligo di istruzione.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo medesimo.

Per i cittadini stranieri l'accesso ai percorsi è condizionato all'accertamento di una adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e orale - che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. Sono dispensati dalla presentazione dell'attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto formatore entro l'inizio delle attività. Non è ammessa alcuna deroga.

Il possesso di specifica qualificazione rappresenta sempre condizione per l'accesso all'esercizio della funzione di direttore tecnico di impresa funebre e di responsabile dell'attività cimiteriale.

Per le altre attività in ambito funerario e cimiteriale è consentito l'esercizio della funzione in via continuativa anche a personale sprovvisto dello specifico titolo con l'obbligo di acquisizione contestuale di qualifica professionale (da intendersi quale requisito di idoneità alla mansione), nel termine di dodici mesi decorrenti dalla stipula del primo contratto di lavoro (da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro).

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame i soggetti che risultano essere in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR associate alla specifica qualificazione, purché il grado di correlazione sia tale da poterne riconoscere l'equivalenza.

7. Irrogazione di sanzioni a seguito di attività di vigilanza e controllo degli organi regionali preposti

L'accertamento di irregolarità o inadempienze nell'attuazione e nella gestione dei corsi - la cui gravità, tenuto conto anche di eventuali reiterazioni, è da valutarsi in relazione al grado di incidenza sullo svolgimento delle attività didattiche che non devono nei limiti del possibile essere pregiudicate in alcun modo e recare danno agli allievi effettivamente frequentanti - comporta l'irrogazione da parte dell'Amministrazione regionale – DG 50-11-00 preposta *ratione materiae* - di sanzioni graduate e conseguenti decurtazioni nel punteggio di rating dell'accreditamento, come da disposizioni vigenti *ratione temporis*.

8. Ammissione agli esami finali

È ammesso all'esame finale chi ha frequentato almeno l'80% delle ore complessive previste.

Gli allievi risultati assenti in una seduta d'esame possono richiedere la riammissione in altra seduta d'esame da tenersi al massimo entro i 12 mesi successivi.



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili

Ai candidati che risultino non idonei alla prova finale d'esame, in riferimento a tutte le Unità di Competenza (UC) di cui si compone la specifica Qualificazione o a quota parte delle stesse UC, è assegnata una sola volta la possibilità di riammissione ad una successiva sessione d'esame, non prima di 30 giorni e non oltre 365 giorni dalla data di svolgimento del primo esame, con le modalità previste dalle disposizioni regionali.

9. Esame finale e rilascio del Certificato di Qualificazione Professionale / di singole Unità di Competenza

Ai fini del conseguimento del Certificato di Qualificazione Professionale afferente al Repertorio Nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni Professionali – Sezione Quadro di riferimento Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR) - istituito ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, è richiesto che il candidato superi - in riferimento a tutte le Unità di Competenza di cui si compone la Qualificazione - tutte e tre le tipologie di prove previste dalle disposizioni regionali (Test Scritto – Prova Pratica Situazionale – Prova Orale) riportando almeno il punteggio complessivo minimo non inferiore a 60/100. Ciascuna prova è da intendersi propedeutica alla successiva.

In caso di superamento parziale delle Unità di Competenza di cui si compone il profilo professionale l'Amministrazione regionale procederà al rilascio di Certificazione attestante l'idoneità in riferimento alle singole UC superate.

10. Commissioni d'esame

L'esame è organizzato e gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.

Le Commissioni d'esame di cui al presente atto sono composte secondo le stesse modalità previste per l'accertamento delle Unità di Competenza riferite a qualsiasi profilo professionale presente nel Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ).

11. Crediti formativi e condizioni di equivalenza o riconoscimento crediti formativi per i corsi svolti presso altre Regioni

Considerata l'eterogeneità dei percorsi formativi erogati presso le altre Regioni rispetto alle figure professionali oggetto del presente disciplinare, la Regione riconosce il valore di credito formativo a tali percorsi e si riserva di riconoscere la piena equivalenza dei titoli in caso di completa sovrapposibilità della formazione.

Il riconoscimento dei crediti avviene secondo le disposizioni regionali vigenti *ratione temporis* adottate dalla Struttura regionale competente per materia.

Eccetto il caso suddetto, i percorsi oggetto del presente atto non prevedono altre fattispecie di riconoscimento di crediti formativi, pertanto gli allievi sono tenuti a partecipare esclusivamente al percorso completo.



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili

La piena equivalenza del/i titolo/i deve essere richiesta dall'interessato all'Amministrazione regionale – Struttura regionale competente – documentando il percorso formativo eseguito.

12. Esoneri

Coloro che alla data di approvazione del presente disciplinare abbiano già esercitato da almeno 5 anni (da intendersi continuativi) una delle professioni di cui al paragrafo 2 sono esonerati dall'obbligo del conseguimento di specifica qualificazione. Da tale previsione sono esclusi i profili di: “*Direttore tecnico dell'impresa funebre*” e di “*Responsabile dell'attività cimiteriale*” per le cui attività è sempre richiesto il preventivo conseguimento di qualificazione professionale.

13. Indicazioni finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare sono da ritenersi valide le indicazioni contenute nella normativa di riferimento citata.

È disposta la revoca delle deliberazioni di Giunta Regionale di seguito indicate:

- Deliberazione di G.R. n.963 del 15 maggio 2009;
- Deliberazione di G.R. n. 582 del 29/10/2011;
- Deliberazione di G.R. n. 46 del 30/01/2017.

Le disposizioni di cui all'art. 6 integrano quanto riportato all'art. 2 (*Registro regionale sezione seconda – elenco personale addetto*), comma 7, dell'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 732 del 27/11/2017, ai fini del mantenimento da parte delle imprese del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività funebre.

È demandata alla Struttura regionale competente *ratione materiae* l'aggiornamento del presente disciplinare, mediante atto del Dirigente preposto, in ragione ad esempio delle evoluzioni dell'attività di correlazione delle Qualificazioni regionali rispetto al Repertorio Nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni Professionali – Sezione Quadro di riferimento Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR), dei cambiamenti in atto nel mercato del lavoro del settore di riferimento, dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica derivante da SARS-CoV-2, a cui i Soggetti attuatori / Agenzie Formative accreditate sono tenute a conformare le proprie attività.

Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.